

Piano Territoriale Paesaggistico dell'arcipelago Eoliano

Il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, approvato dall'on. Fabio Granata con Decreto Assessoriale 23 febbraio 2001, n. 5180, è stato redatto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina nel 1995-1996, sotto la direzione dell'architetto Gesualdo Campo e grazie al coordinamento progettuale del professor Vincenzo Cabianca.

Il professor Cabianca, oltre ad essere uno dei massimi conoscitori dei beni culturali territoriali eoliani e della loro componente geovulcanologica, è stato il promotore dell'inserimento delle Eolie nell'elenco dei Beni considerati Patrimonio dell'Umanità.

Il "Comitato intergovernativo per il Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO, dopo sei anni di istruttoria, nel corso della sua 24° sessione, svoltasi a Cairns (Australia) dal 27 novembre al 2 dicembre del 2000, ha deliberato il riconoscimento del "valore universale eccezionale" e la sussistenza delle "condizioni d'integrità" delle isole Eolie, quali requisiti atti alla candidatura e, pertanto, all'inclusione dell'arcipelago nella "World Heritage List", ovvero la lista dei siti riconosciuti e dichiarati come Patrimonio Mondiale culturale e naturale.

Si tratta di un riconoscimento importantissimo, utile a promuovere strategie di salvaguardia e di valorizzazione, nonché a diffondere la coscienza e la conoscenza della particolare unicità di quell'arcipelago che viene significativamente definito "arco vulcanico con emergenze insulari".

L'inserimento delle Eolie nell'Unesco Heritage List è stato, infatti, giustificato dalla primaria rilevanza scientifico-vulcanologica rivestita dal territorio eoliano, adducendo la seguente motivazione:

"Le isole Eolie sono un eccezionale esempio dell'attività di costruzione e distruzione delle isole operata dal vulcanesimo e testimoniano un fenomeno vulcanico tuttora in corso. Questo sito riveste una importanza internazionale per la vulcanologia. Studiate già a partire dal XVIII secolo, queste isole hanno fornito alle opere di vulcanologia la descrizione di due tipi di eruzione (vulcaniana e stromboliana) e rappresentano da più di 200 anni una tappa importante nella formazione di tutti i geologi".

Grazie a questa dichiarazione circa la rilevanza internazionale rivestita dall'arco vulcanico eoliano consacrata dall'Unesco, si è potuta far valere la legittimità e l'adeguatezza del P.T.P quale strumento non solo di tutela, ma anche di valorizzazione, promozione e fruizione compatibile delle specificità del territorio.

Il prof. Cabianca ha, difatti, evidenziato la stretta relazione che intercorre tra il paesaggio strutturale, la storia dei popoli ivi succedutisi e le strategie di salvaguardia e riqualificazione delle isole proposte dal P.T.P., in una "simbiosi eccezionale tra scienze umane e della natura".

In particolare, per quel che concerne l'argomento trattato, le risorse prodotte dai vulcani, quali l'ossidiana, la pomice, lo zolfo e l'allume, hanno fortemente contribuito a dare sostegno e vita economica alle esportazioni eoliane, dall'epoca preistorica sino ai nostri giorni.

All'interno delle zonizzazioni disegnate al fine di definirne i diversi regimi normativi, la dominanza del tematismo vulcanologico, ha reso impellente la protezione del patrimonio minerario e la regolamentazione delle attività estrattive.

“In relazione al carattere sovraordinato della tutela di Beni Culturali Ambientali e Paesistici rispetto all'uso economico ed allo sfruttamento, previsto sia in regime di concessione mineraria sia in regime urbanistico, l'attività estrattiva è di norma vietata salvo situazioni di documentata emergenza riconosciute ed eccezionali (1) e concessa in conformità alle disposizioni del P.T.P. nel rispetto delle norme di tutela, e comunque soggetta a verifica e regolare nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Messina.

È in ogni caso vietata l'attività estrattiva entro 150 metri dalla battigia, nonché dagli orli craterici o calderici costituenti elementi primari delle morfostrutture paesistiche”.(2).

Nelle aree sottoposte a vincolo è, inoltre, vietato il rilascio o il rinnovo di concessioni per attività di coltivazione di giacimenti minerari e, comunque, la prosecuzione dell'attività estrattiva già legittimamente in esercizio, deve prevedere la sistemazione dell'area secondo apposita progettazione particolareggiata ed è subordinata alla procedura di formazione ed approvazione (attraverso ampie concertazioni tra i soggetti istituzionali e sociali interessati) del relativo Piano Esecutivo di Settore, soggetto a supervisione e nulla osta della Soprintendenza competente.

Tali prescrizioni sono dettate “in relazione alla estrema delicatezza, sensibilità e criticità degli equilibri ecologici in gioco...al fine di far fronte alle implicazioni sociali ed economiche, connesse all'uso compatibile delle risorse non riproducibili”.

Nello specifico, le aree minerarie pomicefere, come si è già lungamente rilevato, sono soggette ad Usi Civici (diretti o in concessione) e, pertanto, l'utilizzo delle risorse naturali ivi localizzate (pomice e legname) deve essere condotto in forme tali da non compromettere la sussistenza dei beni stessi (3), al fine di garantirne, non solo la conservazione, ma anche la trasmissione alle generazioni future (senza la quale verrebbe meno lo stesso uso civico quale tutela di fruizione collettiva).

Nel caso particolare del “cono di pomice” del Pilato, a causa della contemporanea coesistenza del vincolo paesistico di tutela orientata ed integrale per “vulcani” e per “usi civici” compatibili, l'area, in virtù del suo straordinario interesse morfologico, morfovolcanico, morfovolcanotettonico ed in virtù delle sue specifiche tipologie di prodotto derivate da peculiari meccanismi eruttivi (prototipo di cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana), è stata disciplinata a parte, con regime TS2 (Tutela Speciale 2: Pilato III).

La finalità di tale regime normativo è la conservazione assoluta della parte essenziale dell'orlo craterico pomicefero, costituente bene territoriale naturale di alto valore scientifico, non solo dal punto di vista vulcanologico, ma anche dal punto di vista storico, soprattutto in relazione ad importanti informazioni fornite da un'autorevole testimonianza medievale; la datazione dell'ultima attestata eruzione del Pilato è, infatti, riconducibile alla visita di San Willibald risalente al 729 d.C.

Sono, pertanto, compatibili a questo ambito di tutela speciale esclusivamente le attività di ricerca scientifica e monitoraggio, le opere di protezione civile, la sistemazione forestale con vegetazione autoctona, le attività culturali didattiche informative ed, inoltre, solo in regime di recupero, il restauro edilizio senza ampliamenti, né variazioni tipologiche o di destinazione d'uso, il

mantenimento dell'attività agricola esistente purché effettuata con sistemi tradizionali, il recupero della sentieristica storica e la creazione di parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Risultano, invece, non compatibili: le attività residenziali o turistiche, se non esercitate in strutture già esistenti, le nuove edificazioni, le nuove infrastrutture e, in particolar modo, l'attività estrattiva.

Quest'ultima, peraltro, risulta incompatibile (ovvero non pertinente) a tutti i regimi normativi previsti dal piano, fatta eccezione per gli ambiti di ZM2 (Zona Mineraria 2 con prescrizioni di Piano Territoriale Paesistico), entro i quali, nei limiti territoriali e temporali delle concessioni minerarie, l'esercizio degli usi civici e la successiva sistemazione della cava sono da demandare a specifiche progettazioni particolareggiate.

All'interno di questi ambiti, oltre alle attività compatibili già viste per la zona di TS2, è prevista la didascalizzazione territoriale culturale relativa alla specificità vulcanologica e alle tecnologie estrattive nel tempo.

Il regime di TV (Tutela Vulcanologica) comprende gli ambiti soggetti a Tutela Integrale del sistema ecologico naturale (TI), Tutela Orientata del sistema ecologico naturale (TO, a sua volta articolato in TO1, TO2, TO3, TO4, TO5), Tutela Speciale (TS, a sua volta articolato in TS1, TS2 e TS3) ed è finalizzato alla salvaguardia di quegli elementi vulcano-tettonici che costituiscono la componente fondamentale dell'introduzione dell'arcipelago eoliano nella UNESCO World Heritage List.

L'area interessata da TV, inoltre, è già stata parzialmente riconosciuta come Riserva o pre-Riserva Naturale ed è oggetto di provvedimenti attivi, che risultano molto importanti per la fruizione culturale con indotto economico del patrimonio territoriale e sono indicati dal P.T.P., ai fini della loro introduzione negli strumenti operativi del Piano Regolatore Generale in fase di approvazione.

Le cave non coltivate, trattandosi di "beni culturali territoriali naturali abiotici" in quanto "caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica" ;, rientrano nell'ambito TI quando si rende necessaria la loro conservazione integrale (4), finalizzata alla ricostituzione dell'ecosistema naturale e ad una consapevole fruizione culturale e scientifica non distruttiva (osservatori mimetici; visite turistiche e culturali; attività didattica scientifica, naturalistica e storico-umanistica, etc.), e nell'ambito TO quando si prevedono particolari iniziative coerenti con la specificità delle risorse.

In particolare, il regime TO1 (Tutela Orientata delle aree colturali produttive) è applicato ai terreni pomiceferi situati nel versante meridionale del Monte Pilato, da Fossa Castagna all'orlo craterico, e prevede la creazione di un parco pubblico, articolato con percorsi pluritematici volti alla fruizione culturale della natura e dei beni di cultura materiale d'interesse testimoniale ed etnoantropologico (terrazzamenti in pietra lavica, coltivazioni agrarie tradizionali, etc.).

Il regime TO5 (Tutela Orientata diretta alla ricostituzione ambientale), invece, individua i territori soggetti ad erosione che necessitano di difesa idrogeologica e di impellente ricostituzione ambientale mediante forestazione in linea con l'habitat naturale; nello specifico, comprende tutto il versante settentrionale di Monte Chirica, colpito da progressivo ma rapido degrado a causa della "pedeplanazione" (5) della copertura di pomice (6).

Il P.T.P. prevede, poi, un ulteriore regime normativo, definito TS3 (Tutela Speciale 3: Papesca, Porticello, Acquacalda), da applicare alle cave e agli edifici industriali per la lavorazione della pomice dismessi, presenti nella fascia costiera.

Vista la compresenza di ambiti votati alla pubblica fruizione del mare -compresi entro la fascia dei 150 m. dalla battigia (TO37) - e di beni culturali etnoantropologici di archeologia industriale - da conservare ma suscettibili di restauro e riuso - , tutta la fascia che va da Spiaggia della Papesca a Porticello e tutta la zona litoranea di Acquacalda, insieme ai ruderi industriali retrostanti (strada provinciale e abitazioni escluse), richiedono corrette soluzioni di intervento, rinviate a specifica progettazione particolareggiata da sottoporre all'esame della Soprintendenza competente.

La finalità del regime TS3 è la realizzazione di un ambito orientato alla fruizione sociale (in forma naturale o attrezzata) e di pubblica utilità del mare, coniugata al recupero dell'archeologia industriale.

Per completare il quadro giuridico dettato dal P.T.P in materia di terreni pomiciferi, si deve esaminare l'ambito di ZM1 (Zona Mineraria 1 con prescrizioni di P.T.P.) contenente la parte sud-orientale del Monte Pilato ,Pomiciazzo, storicamente sfruttata ma oggi non più coltivata.

Questo regime è volto al recupero della zona mineraria e, per quel che concerne la sistemazione della cava, prevede il rinvio ad apposito progetto di dettaglio.

Oltre ai "Beni Culturali Paesistici Configuranti" tridimensionali e abiotici (grandi forme o elementi significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico), il P.T.P. prevede "Beni Culturali Paesistici Connotanti" di superficie, legati all'evoluzione biotica ed all'azione antropica (beni vegetali e faunistici o beni antropici, storici, testimoniali).

Questi ultimi comprendono gli edifici e i manufatti di particolare valore architettonico, ambientale, culturale, storico-testimoniale, sottoposti a regime di Recupero Edilizio Conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione cultural-produttiva (REC) e identificati, nella Tavola del Piano, da una casella colorata contenente la lettera corrispondente alla tipologia del bene (8).

I manufatti connessi alla lavorazione della pomice (fabbriche, magazzini, pontili, scivoli atti al carico o alla raccolta) di rilevante interesse storico ed etno-antropologico sono indicati con la lettera "Q" .

L'ambito di REC prevede il recupero edilizio senza modificazione o alterazione della struttura originaria, in particolare per attività culturali, didattiche, informative o agrituristiche, e rinvia le trasformazioni compatibili al regime di tutela e di intervento dell'ambito in cui gli edifici e i manufatti sono inseriti, ferme restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla stessa Soprintendenza.

In definitiva, le attività estrattive e le opere ad esse connesse - a meno che la Soprintendenza competente non le ritenga di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto territoriale e della singola risorsa - sono considerate interventi di rilevante trasformazione del territorio e devono, pertanto, assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistici, conformandosi alle prescrizioni del P.T.P.

La coltivazione delle cave, di conseguenza, richiede la presentazione di progetti, comprendenti proposte alternative, da sottoporre a studio di impatto e di compatibilità paesistico-ambientale riguardo gli aspetti compositivi, formali e di dettaglio esecutivo dell'opera, con riferimento agli aspetti storici e naturalistici.

E' importante, inoltre, rilevare che le attività compatibili previste dai vari regimi di tutela del P.T.P. possono essere attuate se recepite e localizzate dagli specifici strumenti urbanistici.

In ogni caso, al fine di garantire superiori esigenze di tutela paesistica - nelle more del perfezionamento e dell'approvazione del P.R.G. - per i proprietari di immobili e di terreni (fatto salvo il recupero senza ampliamenti, variazioni tipologiche o di destinazione d'uso, che è sempre consentito) vige l'obbligo di eseguire opere conformi agli strumenti urbanistici vigenti (P.d.F). Tali opere non devono essere in contraddizione con le prescrizioni e le indicazioni programmatiche del P.T.P, alle quali il P.R.G., secondo l'art. 150 del D.L.vo 490/99, avrà l'obbligo di conformarsi.

Tra le indicazioni programmatiche suggerite dal Piano Paesistico come strategie di sviluppo compatibile, nelle zone di cava ZM1 e ZM2 è indicata alle competenti amministrazioni, quale attività da promuovere in vista di un preminente interesse pubblico, la delimitazione, articolata per fasi, dei territori con sfruttamento minerario in corso, al fine della conservazione dei beni culturali primari, ed è, comunque, prescritto un costante telemonitoraggio ambientale.

Si propongono, altresì, quali provvedimenti attivi, le opere di mitigazione mediante occultamento degli elementi incompatibili (ad esempio con alberatura o rampicanti delle specie locali), in vista di una progressiva demolizione o di un trasferimento dei detrattori paesistici ambientali. Inoltre sono previsti: la realizzazione di osservatori naturalistici didattici (visite guidate), il recupero dei ruderi industriali volto al turismo culturale, l'estetizzazione dei recuperi e la musealizzazione.

Tali interventi sono subordinati a studi di compatibilità paesistica (propedeutici e obbligatori), per la sistemazione dell'ambito di tutela vulcanologica e per la conformazione finale della cava, e sono soggetti a nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.

Si prospetta, infine, il completamento della demanializzazione della zona (prevalentemente soggetta ad usi civici) ai fini della tutela vulcanologica e di una completa disponibilità a scopi strategici, per la costituzione di un retro-parco ambientale, rispetto alla zona costiera.

Il regime di gestione suggerito è quello pubblico (o progressivamente pubblico in vista della costituzione del "retro-parco costiero") oppure privato in concessione d'uso pubblico, anche mediante servizi attivi retribuiti.

Fatte salve le esigenze di salvaguardia di interesse scientifico-strutturale, per facilitare la compatibilità paesistica, sono da privilegiare le opere eseguite in sotterraneo.

Tale parco dovrà essere prevalentemente arborato, con essenze fitosociologicamente coerenti al climax locale, e dovrà prevedere la modellazione degli ambienti di cava in forme teatrali.

1 - Vedi: ZM2 (Zona Mineraria 2 con prescrizioni di P.T.P.).

2 - Citazione da: P.T.P. delle Isole Eolie, Regimi Normativi, Titolo II, Art. 9, comma 7.

3- Il P.T.P. vieta un utilizzo difforme dall'uso storico del bene oggetto di uso civico. E' incompatibile, pertanto, l'utilizzo di quelle moderne tecnologie ablativo che consentono, con mezzi meccanici, la rapida distruzione, sia nella consistenza, sia nella forma, delle risorse naturali ricadenti sulle aree pomicifere in questione.

4- Forgia Vecchia, zona sommitale del Monte Chirica, versante settentrionale del Monte Pilato da Fossa delle Rocche Rosse a Punta della Castagna.

5 - Termine scientifico-geologico che significa erosione, appiattimento del suolo.

6 - Essendo localizzata di fronte al Canale di Salina, quest'area è idonea a costituire l'edizione liparota in linea con la Riserva Naturale Orientata delle Montagne Fossa delle Felci e dei Porri dell'isola di Salina.

7 - TO3: Tutela Orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale, terapeutica e ludica nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare.

8 - I beni a carattere connotante connessi all'insediamento umano sono, a loro volta, articolati in Beni Culturali Archeologici (per l'isola di Lipari sono indicati con numeri che vanno da 1 a 44) e Beni Culturali Etnoantropologici (suddivisi in relazione alla loro funzione storica o attuale, ed indicati con le lettere dell'alfabeto, dalla A alla T).

Dal Piano Territoriale Paesistico alle strategie di sviluppo compatibile

La peculiarità del P.T.P. è quella di promuovere i valori ambientali del territorio con la determinazione, non solo di limiti in senso negativo, ma anche di prescrizioni positive, proposte e progetti di sviluppo compatibile.

Negli elaborati del P.T.P. vengono, infatti, prefigurati processi di valorizzazione dei beni connotanti, sia mediante l'incentivazione di attività volte ad offrire un rinnovato sviluppo economico basato sulla salvaguardia delle risorse esistenti, sia mediante progetti di attuazione paesistica quali sono le proposte di interventi diretti, parchi tematici o zone attrezzate con servizi.

Gli elaboratori del piano eoliano hanno, infatti, tentato di dare un'adeguata risposta, non solo in termini di conoscenza degli svariati e complessi contenuti culturali, storici e sociali del territorio e di tutela dell'ambiente naturale, ma anche in considerazione dei concreti problemi economici dell'arcipelago, legati alla breve stagionalità del fenomeno turistico, indicando soluzioni propositive concrete nel senso di una valorizzazione delle risorse peculiari del territorio.

Questa novità, però, è stata mal interpretata dalla popolazione locale e dagli stessi enti comunali, i quali hanno recepito le indicazioni progettuali, non come stimolo, bensì come impedimento al soddisfacimento di una generalizzata domanda di crescita edilizia a scopo residenziale turistico.

Si è così verificata, in fase di approvazione del piano, una pioggia di opposizioni, memorie e ricorsi basati sull'illegittimità dell'avvenuta contaminazione tra due materie che vengono distinte a livello

regionale e, pertanto sull'espansione, ritenuta illecita, dei compiti affidati ad un piano paesistico che finisce per adottare soluzioni riservate allo strumento urbanistico.

Quest'errata interpretazione è derivata dal fraintendimento delle prescrizioni date dalla Soprintendenza di Messina, le quali, nelle intenzioni dei redattori, devono servire come indirizzi e non come norme e, pertanto, devono offrire possibili future soluzioni senza agire pervasivamente, invadendo compiti e settori non propri, come creduto dalla popolazione locale.

In ogni caso, in seguito alle opposizioni (ben 166!) e alle proposte dei cittadini o loro associazioni, si è potuto procedere ad una complessiva rivisitazione del piano e ad una coerente riscrittura dei Regimi Normativi, nel segno del dettato normativo vigente e nel segno di una concertata collaborazione con i residenti.

Sono stati, pertanto, separati il livello della tutela (norme prescrittive e vincolanti) da quello della proposta (indicazioni programmatiche di riferimento) e, quest'ultimo, è stato tradotto nella forma di "raccomandazioni scientifico-culturali", utili a caratterizzare tale piano paesistico quale strumento di riqualificazione territoriale, oltre che di solidarietà democratica.

In questo senso il piano si pone come il primo esempio, in Sicilia, di una pianificazione paesistica in progress, ovvero di una cooperazione dinamica con gli strumenti urbanistici comunali, nel recepimento dell'art. 150 del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, con il quale si è chiarito che i Piani Regolatori Generali hanno l'obbligo di conformarsi alle previsioni dei Piani Territoriali Paesistici.

In virtù di ciò, il decreto di approvazione del P.T.P. delle Isole Eolie rinvia alle analisi e alle valutazioni del Piano Regolatore (in corso di perfezionamento e approvazione finale) le definitive soluzioni attive da dare all'assetto paesaggistico di quelle aree escluse da vincoli di tutela integrale.

Proprio gli innovativi contenuti propositivi del piano, benché osteggiati, rappresentano il suo aspetto maggiormente qualificante perché corrispondono alla recente evoluzione tendenziale della legislazione, non solamente italiana, ma anche comunitaria.

La nuova parola d'ordine è, pertanto, uno "sviluppo compatibile" che sia, al tempo stesso, "sostenibile", individuando modelli di sviluppo alternativi al fine di innescare interventi atti a riconoscere e valorizzare le specificità locali ed i valori ambientali, in primo luogo, per stimolare la crescita economica.

A tal fine il P.T.P. delle Eolie propone l'introduzione di forme eco-compatibili di fruizione turistica dell'arcipelago, tra le quali emerge una diversificazione dell'offerta turistica orientata verso un soft tourism, quale alternativa al pericoloso turismo di massa tradizionale, e verso la destagionalizzazione.

La conservazione e la trasformazione compatibile del paesaggio vengono analizzate, in tutti i loro aspetti, culturale, scientifico, strutturale, estetico-percettivo, quali punto di forza per una adeguata offerta turistica e, conseguentemente, un rinnovato sviluppo economico.

I redattori del piano, infatti, rilevano che "accanto a bellezze uniche al mondo coesistono sporcizia, degrado e inefficienza", sia nel sistema ricettivo che in quello dei servizi, e questo a causa di un

incontrollato turismo di massa che produce pesanti ripercussioni ecologiche, economiche e sociali sul territorio eoliano.

Dal punto di vista sociale, le nuove prospettive di vita offerte dal turismo, conducono all'abbandono delle professioni tradizionali e ad un pesante condizionamento del tessuto sociale, dato dall'estenuante attesa di movimenti turistici che, nella realtà dei fatti, si rivelano incostanti e concentrati in un unico mese all'anno: agosto.

Dal punto di vista economico, si riscontra un alto tasso di disoccupazione e una crisi diffusa in tutti i settori produttivi, da quello industriale (in primo piano) a quello turistico, dovuti ad uno forte calo di qualità ed alla concorrenza di località meglio organizzate, benché meno belle.

Dal punto di vista ecologico, si nota che la diretta conseguenza di un turismo di massa si manifesta in un uso errato delle limitate risorse di un così piccolo territorio, sia attraverso la cementificazione di zone sempre più ampie, per l'edificazione di case utilizzate solo nel periodo estivo, sia attraverso l'insufficienza dei servizi pubblici, inadeguati a sopportare l'improvviso carico turistico.

Il piano è partito da queste radicate tendenze e si è riproposto di analizzare il "modello storico autarchico espresso dall'ambiente eoliano", con l'obiettivo di mantenere e valorizzare un'identità storica e culturale le cui specificità costituiscono qualità rare ed anelate dalle società tardo industriali cittadine.

Si è voluta, inoltre, promuovere la conoscenza dei beni culturali eoliani, dai beni "materiali" archeologici, artistici, scientifico-vulcanologici, etno-antropologici, ai beni "immateriali" quali i valori ambientali d'insularità, di paesaggio, di natura incontaminata, di termalità, etc.

Da queste premesse prende le mosse la "raccomandazione" di trasformare i vincoli in risorse di sviluppo economico-sociale, sostenendo e stimolando un turismo soft e un'industria dell'ospitalità legata al fattore umano e alla dimensione familiare.

Viene, in tal senso, individuato un modello di sviluppo teso al richiamo di un "turismo culturale" , tramite iniziative di riqualificazione delle risorse endogene, archeologiche, storiche, artistiche, culturali, e di un "ecoturismo" rivolto alla storia naturale.

Si propone, pertanto, la promozione di un turismo alternativo volto, non solo alla prevenzione dei danni ambientali, ma anche all'arricchimento culturale nel pieno rispetto delle tradizioni locali.

Tale obiettivo richiede, però, di orientare gli investimenti pubblici e privati verso la "costruzione" di un contesto, di servizi e di strutture, apprezzati da tale tipologia di fruitori.

La salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali sono parte fondamentale e costitutiva di quest'obiettivo